Avv. Roberto Loizzo
- *Patrocinante in Cassazione* -

dott.ssa Maggie Chiara Natale

www.studiolegaleloizzo.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BARI

Proc. Pen. n. 976/2025 R.G.N.R.
967/2025 R.G. Dib.
5971/2025 R.G. Sent.

ATTO DI APPELLO DEL DIFENSORE DI UFFICIO
(art. 571, comma 3 c.p.p.)

Il sottoscritto avv. Roberto Loizzo, del Foro di Bari, con studio legale in Viale Unità d'Italia n. 11 (Pec.: avv.robertoloizzo@pec.it), nella sua qualità di difensore d'ufficio designato per il primo grado ed al quale è stata conferita procura speciale per impugnare (cfr. documento allegato) di [omissis] nato il [omissis] a [omissis] e residente in [omissis] e domiciliato presso lo studio del predetto difensore, con il presente atto propone

APPELLO

avverso la sentenza N. 5971/2025 pronunciata dal Tribunale di Bari in Composizione collegiale Sezione II nel proc. pen. *n. 976/2025 R.G.N.R. – n. 967/2025 R.G. Trib*, in data 11.12.2025 e depositata in data 22.12.2025, che ha dichiarato [omissis] colpevole dei delitti di cui agli artt. 572 c.p.; 582, 585, 576 comma 1 n. 1(61 n. 1) e n. 5, 577 comma 1 n. 1 c.p.; 81 cpv., 609 bis, 609 ter comma 1 n. 5 quater, 609 septies n. 4 c.p., avvinte le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuta quella contestata sub capo 3) la più grave, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravanti, con aumento ex art. 81 c.p., alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L'[omissis]veniva interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché dichiarato in stato di interdizione legale durante la pena. Veniva, infine, dichiarato interdetto, in perpetuo, da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno.
Motivazione in giorni 90.
A sostegno dell'impugnazione la difesa adduce i seguenti

MOTIVI

1)-VIZIO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA PERSONA OFFESA

[omissis] E ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI (TUTTI I CAPI)

In primo luogo, è da rilevarsi come l'intera sentenza di primo grado si presenti del tutto scarna di motivazione idonea a restituire al lettore una ricostruzione logica dei motivi di fatto e di diritto posti dal giudice a fondamento della propria decisione.

La sentenza, infatti, ripercorre lo svolgimento del procedimento in maniera più o meno dettagliata, per poi dedicare pochi paragrafi ai principi giurisprudenziali collocati a sostegno del giudicato di condanna e ancor meno spazio alle circostanze fattuali che, nel caso di specie, avrebbero soddisfatto i principi enunciati, giustificando la pronuncia finale.

Nel provvedimento, difatti, leggiamo:

(pag. 7)

> *"Stando quindi alla Cassazione, quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, il relativo procedimento deve estrinsecarsi secondo una precisa scansione logica.*
> *Si parte dall'analisi della capacità a testimoniare, ossia l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle coerentemente, capacità che deve presumersi, salvo specifiche situazioni atta porla in dubbio; si prosegue con la valutazione dall'età del dichiarante e delle sue condizioni psichiche, giungendo alla disamina della credibilità soggettiva, onde verificare che quanto riferito non sia inquinato da situazioni in grado di alterare, più o meno consapevolmente, la genuinità del racconto. Successivamente, si procede col vaglio della attendibilità intrinseche, da intendere come capacità del racconto di offrire una rappresentazione quanto più logica possibile degli eventi evocati. L'ultimo tassello attiene ad eventuali- melius, non necessari- riscontri esterni rispetto al narrato*
> *Nel caso di specie, la persona offesa ha sicuramente riferito con chiarezza, completezza e cronologicamente gli eventi di cui è stata vittima.*
> *La [omissis] ha riferito dei nove anni di convivenza con l'[omissis] caratterizzati dalle continue sopraffazioni subite dal compagno di oltre vent'anni più grande di lei e segnata irrimediabilmente dalla vicenda del proprio bambino, loro sottratto avendo perso la responsabilità genitoriale e che è stato poi dato in adozione.*
> *Una vicenda segnata dalla precarietà economica con l'[omissis]che non ha, specie nell'ultimo periodo, assicurato alcunché alla coppia ma anzi ha sfruttato le poche risorse economiche che la [omissis] riusciva a racimolare con il suo lavoro.*
> *Come già più volte sottolineato, la [omissis] ha pienamente confermato tutti gli episodi già narrati in sede di indagini preliminari, pur nel continuo tentativo di sminuire la portata delle sue accuse, avendo ben presto rimesso la querela sporta.*
> *D'altra parte, non emerge nessun movente che possa aver indotto la persona offesa a costituire una falsa ipotesi accusatoria.*

Appare evidente che nessuna rivalsa, nessun intento vendicativo ha animato la donna che non si è neanche costituita parte civile e che ha ammesso di continuare a sentire telefonicamente l'[omissis], come ammesso anche da questi."

Ebbene, non è chiaro in che modo sia stato possibile rinvenire, da parte dell'autorità giudicante, le caratteristiche della chiarezza e della completezza nelle dichiarazioni della [omissis], la quale, nel corso dell'intero esame testimoniale, non ha fatto altro che ritrattare quanto da lei esposto in denuncia e, pur confermando il contenuto delle proprie sommarie informazioni (soltanto dopo essere stata, per più volte ed insistentemente, imbeccata dal Pubblico Ministero) ha spiegato le ragioni che l'avevano indotta a riferire le circostanze alla PG.

Dopo un *incipit* "incoraggiante" ("*Si parte dall'analisi della capacità a testimoniare, ossia l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle coerentemente, [….]; si prosegue con la valutazione dall'età del dichiarante e delle sue condizioni psichiche, giungendo alla disamina della credibilità soggettiva, onde verificare che quanto riferito non sia inquinato da situazioni in grado di alterare, più o meno consapevolmente, la genuinità del racconto […] si procede col vaglio della attendibilità intrinseche, [….] L'ultimo tassello attiene ad eventuali- melius, non necessari- riscontri esterni rispetto al narrato*") il Collegio si perde in una semplice elencazione di quanto appreso in aula, senza corrispondere a quanto indicato.

La donna, invero, ha fatto intendere di essersi determinata a sporgere denuncia nei confronti del compagno soltanto a seguito di un periodo particolarmente complesso, successivamente all'intervento degli agenti di Polizia del 25.01.2025 e conseguentemente a quanto accaduto in quella data ed al relativo intervento.

La [omissis], difatti, ci ha tenuto a specificare che lei e l'[omissis]si trovavano in una condizione di ingente disagio economico e sociale: i due (per una seconda volta nel corso della relazione) erano stati destinatari di sfratto e, da circa un mese, si vedevano costretti a vivere in auto (nello specifico, nell'autovettura di proprietà dell'[omissis]). Per di più, la coppia aveva già precedentemente subito la perdita del loro unico figlio, il quale, a seguito di un periodo di due anni vissuto unicamente con la [omissis] in una casa famiglia, era stato concesso in adozione.

Questo evento aveva profondamente segnato il rapporto tra i due conviventi, dando origine ad una crescente tensione reciproca all'interno della vita di coppia e riflettendosi su molte delle dinamiche relazionali.

Il quadro ricostruito dalla persona offesa, dunque, ci restituisce l'immagine di un rapporto travagliato, caratterizzato da continui alti e bassi, i quali erano evidentemente cagionati da un'instabilità emotiva che contraddistingueva la personalità di entrambi.

Dai verbali di udienza del 06.11.2025 emergono molteplici elementi di ambivalenza che il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato:

- la teste insisteva nel rappresentare la situazione come "tensione" dovuta al vivere in macchina, dichiarando che la denuncia nasceva da un litigio legato al disagio abitativo e non da un quadro pregresso di violenze sistematiche;

- minimizzava gli insulti, affermando che frasi come "*sei una scema, sei una stupida, sei una tarata*" sono effettivamente state pronunciate, ma non le riteneva "*cose gravi*";
- relativamente all'episodio del 25.01.2025, pur confermando l'intervento della Polizia e il referto con 10 giorni di prognosi, affermava che l'imputato non avrebbe voluto "volontariamente" procurarle i graffi, sostenendo che egli avrebbe solo cercato di bloccarla durante una lite;
- per l'episodio delle mani al collo, confermava il gesto ma ridimensionava la descrizione originaria ("*mi ha sbattuta sul letto ma non mi ha proprio tolto il respiro*");
- confermava l'episodio con il coltello, ma precisava che l'[omissis]non aveva mai effettivamente tentato di colpirla;
- dichiarava di aver rimesso la querela e di continuare a sentire telefonicamente l'imputato, definendolo "*l'unico che c'è nella mia vita*", in assenza di legami familiari di supporto.

Tali elementi, che indicano una forte ambivalenza affettiva, una tendenza al ridimensionamento e una percezione non univocamente vittimologica del rapporto, avrebbero imposto un vaglio particolarmente rigoroso di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca, che la motivazione non svolge in modo analitico.

Invece, il Collegio di prime cure non si è espresso, limitandosi a sostenere che nessun intento di rivalsa da parte della [omissis] nei confronti dell'[omissis] sarebbe in alcun modo rintracciabile, sulla base di due elementi:

a) la mancata costituzione di parte civile della persona offesa;
b) la circostanza per cui sia la [omissis] che l'[omissis]avrebbero ammesso di continuare ad avere contatti telefonici.

Per ciò che concerne il primo aspetto, è noto come, anche sulla scia delle disposizioni della Corte EDU, la Cassazione sia ormai orientata nel senso di non attribuire rilevanza, ai fini dell'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa nell'alveo dei reati di genere, al fatto che la stessa si sia o meno costituita parte civile nel processo.

Si sta, infatti, lavorando per combattere lo stereotipo secondo il quale la vittima attendibile è necessariamente anche "*fragile, passiva, e poco disposta a chiedere riparazione*", ragion per cui è possibile rinvenire diverso materiale normativo e giurisprudenziale che si sofferma sul versante "positivo" del tema che, nel caso di specie, ci interessa, ossia sul tentativo di evitare una vittimizzazione secondaria di quelle donne che abbiano scelto di far valere il proprio diritto di costituirsi parte civile.

Nello specifico, la Suprema Corte ha di recente affermato che "*Mettere aprioristicamente in dubbio la genuinità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa attraverso l'atto che, per definizione, le consente di assumere il ruolo di vera e propria parte nel procedimento penale, ossia la costituzione di parte civile, confliggerebbe con l'impianto normativo, nazionale e sovranazionale, in assenza di un*

dato normativo che lo preveda e, dunque, di un pregiudizio vittimizzante" (Cass. pen. n. 41489/2025).
Diviene conseguenza automatica quella per cui un giudice non possa motivare l'affermazione di attendibilità e credibilità del profilo della persona offesa, e delle relative dichiarazioni, sulla base esclusiva (o quasi, come nel caso che ci occupa) della mancata costituzione di parte civile, non essendovi alcun dato normativo a supporto di tale tesi.
Orbene, il provvedimento appellato non fornisce alcuna spiegazione circa i motivi di convincimento del giudice sulla credibilità della [omissis] **e, sulla scorta del principio giurisprudenziale poc'anzi enunciato, le poche motivazioni forniteci si fanno ancor più labili**.
In seconda battuta, il giudice adduce, ad ulteriore prova dell'assenza di qualsivoglia sentimento di astio o di rivalsa da parte della persona offesa nei confronti dell'imputato (e, quindi, dell'attendibilità della [omissis]), la circostanza che imputato e persona offesa continuerebbero a sentirsi telefonicamente.
Ebbene, la scrivente difesa è del parere che siffatta circostanza non sia stata compiutamente valutata!
La circostanza che la [omissis] continui ad avere contatti telefonici con l'[omissis] (che, nel corso di questi mesi, non ha mai violato la misura di cui è destinatario) e che, in diverse occasioni, abbia espresso il desiderio di rivederlo e di riallacciare i rapporti con lui, è dimostrativo di come la [omissis] non nutra alcun timore nei confronti dell'imputato il quale, al contrario, è stata l'unica persona della sua famiglia disposta a rimanerle vicina e a non lasciarla sola nei momenti di difficoltà.
Non a caso, la persona offesa, vista l'impossibilità di avere contatti con l'[omissis] stante la misura cautelare, ha prontamente rimesso la querela (circostanza che, però, viene letta solo negativamente dal Collegio giudicante).
L'[omissis],invero, come emerso dall'interrogatorio del 31.01.2025, per sopperire alla situazione di difficoltà economica in cui i due conviventi si trovavano, ha provveduto a vendere l'unico immobile di sua proprietà e, per favorire la [omissis], ha altresì acquistato un'automobile destinata a lei che, però, non è mai stata ritirata per carenza di risorse economiche utili alla copertura della polizza assicurativa.
Non è dato sapersi, inoltre, da dove emergerebbe la dichiarazione secondo la quale l'[omissis], con riguardo all'episodio del 25.01.2025, avrebbe negato l'addebito, sostenendo di essersi soltanto difeso dalla compagna!
Si legge in sentenza:
(Pagg. 4 e 5)

> "*La tesi dell'[omissis]è stata, invece, che lui aveva solo cercato di placarla durante il loro litigio, ma l'evidente sproporzione fisica tra i due (l'[omissis] è di corporatura piuttosto robusta, la [omissis] molto esile) rende abbastanza inverosimile la circostanza che, le lesioni subite e refertate dalla donna possano essere state causate da atti involontari, peraltro di difesa personale dall'aggressione della donna*."

Né tanto meno, quando lo stesso avrebbe confermato di continuare ad intrattenere rapporti via telefono con la [omissis]!
L'imputato, difatti, ha tenuto un comportamento collaborativo, ammettendo, al momento dell'intervento della Polizia, di aver colpito la compagna a seguito di un acceso litigio. Mentre, nel corso dell'interrogatorio di garanzia e, dunque, dopo essere stato attinto dal divieto di avvicinamento, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere (diritto che non può essere oggetto di valutazione essendo anche legato ad una eventuale strategia difensiva).
Sembra, quindi, che la reale posizione dell'[omissis] **non sia stata neppure latamente presa in considerazione ai fini della valutazione dei fatti di causa (almeno dal Collegio se si considera che l'Ufficio di Procura aveva chiesto, al termine del dibattimento, l'assoluzione dell'imputato), con il risultato che la sentenza impugnata si presenta come una mera ricostruzione della vicenda, con tutti gli adattamenti del caso, aprioristicamente basata sulla convinzione non soltanto che la veste ricoperta dalla** [omissis] **sia quella di vittima ma, soprattutto, che il ruolo ricoperto** dall'[omissis] **sia quella del mostro!**
Manca qualsivoglia motivazione, infatti, sulle affermazioni della [omissis] nel corso dell'esame testimoniale volte ad escludere la responsabilità dell'[omissis], quali, a titolo esclusivamente esemplificativo:

- "*sono io che l'ho aggredito. Lui si è solo difeso*";
- "*il mio compagno non ha voluto volontariamente farmi quei graffi*";

(cfr. verbale esame testimoniale del 06.11.2025).
Il Tribunale, pertanto, dà rilievo quasi esclusivo alle parti più gravi delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni, valorizzate tramite lettura/contestazione, senza confrontarsi realmente con le significative rettifiche e attenuazioni operate in dibattimento.
Ne deriva:

- **un travisamento della prova**, in quanto il contenuto complessivo e l'evoluzione del narrato della persona offesa vengono rappresentati in modo parziale e unilaterale;
- **una motivazione apparente sulla ritenuta piena attendibilità**, limitata al richiamo di principi generali della Cassazione sull'utilizzabilità delle sole dichiarazioni della persona offesa in materia di violenza sessuale, senza un effettivo scrutinio del caso concreto.

È risaputo, invece, come nell'ambito di reati come quelli che vengono contestati all'[omissis], se pure le dichiarazioni della persona offesa possano da sole costituire prova della responsabilità dell'imputato - poiché trattasi di reati che tipicamente si consumano in assenza di testimoni - per la stessa ragione devono essere sottoposte ad un vaglio più approfondito e che consenta, al di sopra di ogni altro aspetto, una valutazione positiva circa la capacità a testimoniare e la credibilità della dichiarante.
Nel provvedimento impugnato, al contrario, non è motivata la ragione per cui il giudice ha ritenuto di considerare credibili (e, dunque, di basare la propria

decisione unicamente su di esse) le sommarie informazioni rese dalla [omissis] in fase di indagini e non anche le affermazioni a favore del compagno rese nel corso del processo. Ma, soprattutto, non è spiegato il motivo per il quale, nonostante tali incongruenze, la persona offesa sia stata comunque ritenuta attendibile.
Nondimeno, sul punto la Cassazione è chiara nell'affermare che <<*Quando, invece, la testimonianza è giudicata intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta alla medesima la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata*>> (Cfr. Cass. pen. n. 2911/2021).
Nel procedimento in esame, il Collegio di prime cure, a differenza di quanto richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, ha omesso di motivare adeguatamente la conclusione cui è giunto e di indicare, quindi, le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, e, così facendo, ha impedito di ricostruire l'*iter* logico-giuridico da egli seguito, rendendo il proprio provvedimento viziato da nullità.
A tal proposito, hanno ribadito i Giudici di legittimità che <<*In tema di delitti di maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, è esente da vizi di legittimità la sentenza di condanna fondata sulle dichiarazioni della persona offesa quando il relativo giudizio di attendibilità risulti sorretto da motivazione puntuale, coerente e non manifestamente illogica, corroborata da riscontri dichiarativi esterni*>> (Cass. pen. 10834/2025).
Solo qualora, dunque, la sentenza sia dotata di una motivazione di tale spessore, le dichiarazioni della persona offesa saranno legittimate a rappresentare la prova risolutiva allo scopo della determinazione della responsabilità penale in capo all'imputato.

**

Per tutte le ragioni sin qui esposte, si chiede che la Corte di Appello di Bari, valutati i vizi motivazionali della sentenza e la palese contraddittorietà nella valutazione della prova in cui è caduto il Collegio di primo grado, disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, con nuova escussione della persona offesa, e la rivalutazione complessiva del compendio probatorio.

*

2)-IN ORDINE AL CAPO 1) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE O PERCHE' NON COSTITUISCE REATO, O, QUANTOMENO AI SENSI DELL'ART. 530 CPV. C.P.P.;

3)-IN VIA SUBORDINATA, PREVIA RIQUALIFICAZIONE DEL REATO CONTESTATO IN PERCOSSE, MINACCE E LESIONI, DICHIARARE IL NON DOVERSI PROCEDERE PER DIFETTO DI PROCEDIBILITA'.

[omissis] è chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia per aver maltrattato, nel corso della relativa relazione, la propria compagna [omissis] sottoponendola ad un continuo stato di vessazione fisica e

morale, con continue ingiurie con parole quali "*scema, stupida, tarata, instabile*" ed atti di aggressione fisica. In particolare, secondo l'impianto accusatorio, in una circostanza avvenuta nel 2022/2023 la colpiva con un violento schiaffo al volto; a novembre 202**(?!)** le stringeva con forza entrambe le mani al collo, sbattendola sul letto finchè la predetta riusciva a liberarsi della stretta, ad ottobre 2024 le puntava un coltello sulla gamba e il 25.1.25 la colpiva con violenti schiaffi al volto e le tirava le orecchie causandole le lesioni.

Fonti di prova dell'asserita imputazione sono le dichiarazioni della persona offesa che, come riportato nel precedente motivo, sono viziate da inattendibilità e contraddittorietà.

Il Collegio di prime cure non specifica in sentenza le ragioni per le quali si debba ritenere configurato il reato di cui all'art. 572 c.p. limitandosi, come detto, a ritenere attendibile la persona offesa, fonte di prova su cui cementificare la condanna.

Si legge, infatti, in sentenza:

(pag. 6)

> "*Costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione penale della responsabilità dell'imputato, anche da sole, previa verifica, dalla credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto. La Corte di Cassazione, infatti, sul tema de quo, con sentenza del 20 marzo 2019, n. 12250/19, ha precisato che la prova della responsabilità è desunta dalle chiare e limpide dichiarazioni rese dalla persona offesa, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.*
>
> *Si ritiene dunque che la deposizione della persona offesa possa essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le ordinarie regole probatorie di cui agli artt. 192, commi 3 e 4 c. p. p. che invece richiedono riscontri esterni. Tali orientamenti, in considerazione dell'intervenuta solidità giurisprudenziale, assumono il valore di principi cardine da calare e radicare in materia di dichiarazioni provenienti da soggetti connotati da una condizione di vulnerabilità post-traumatica..*"

Sul punto, però, la Suprema Corte, uniformemente orientata, precisa che <<*Le dichiarazioni di una vittima di maltrattamenti in famiglia non possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, qualora – da un'analisi precedentemente effettuata – risulti inficiata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto*" (Cass. pen., n. 52999/2018).

Vieppiù.

Il reato di maltrattamenti richiede una pluralità di condotte sistematiche e reiterate, tali da determinare una stabile condizione di vessazione e sopraffazione, distinguibile da una relazione conflittuale, seppur grave.
Nel caso di specie:

- la convivenza è descritta come "travagliata", segnata da estrema precarietà economica, perdita della casa, convivenza in auto, perdita del figlio e inserimento in comunità;
- gli episodi di violenza fisica descritti (schiaffo 2022/2023, mani al collo, coltello, episodio del 25.01.2025) sono numericamente limitati e "spalmati" nell'arco di più anni e la stessa persona offesa li definisce "*episodi sporadici*";
- la teste ha dichiarato di non aver mai denunciato prima "per paura", ma al contempo ha continuato a mantenere la relazione per nove anni ed a considerare l'imputato come unico riferimento affettivo.

Non può che evidenziarsi l'esito disastroso della deposizione, densa di omissioni e di salti descrittivi che, come detto, rimarcano le gravi lacune sugli aspetti nodali della vicenda.
La difesa ritiene che su determinati fatti non ci si possa esprimere in termini di probabilità: se determinate circostanze siano accadute realmente, un testimone le rievocherebbe senza problemi, ricordando perfettamente anche il periodo di avvenuta consumazione.
La motivazione, inoltre, non individua con precisione il numero, la frequenza, la progressione e l'intensità delle condotte, limitandosi a richiamare in modo generico una "*escalation di violenza*", senza un'analisi puntuale idonea a integrare il requisito della abitualità richiesto dall'art. 572 c.p.
Non può, pertanto, ritenersi provato il reato di cui all'art. 572 c.p., postulando <<*il delitto di maltrattamenti in famiglia una condotta abituale costituita da una pluralità di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, che acquistano rilevanza penale in forza della loro reiterazione nel tempo. Devono, nello specifico, ricorrere fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, che non sempre, singolarmente considerati, configurino un'ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la fattispecie contestata, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa*>> (Cass. pen., Sez. 3, n. 22850 del 16.05.2007).
Nel caso di specie, **lungi dal configurare una condotta seriale rivelatrice di una sistematica sopraffazione dell'imputato nei confronti della compagna, è emersa la prova dell'esistenza di una disastrosa situazione familiare, riconducibile, come riferito dalla stessa** [omissis], **alla sottrazione del figlio (adottato da altra coppia a seguito della decisione del Tribunale per i Minorenni), alla perdita dell'abitazione ed al vivere in macchina poiché sfrattati (circostanza verificatasi per ben due volte durante la loro relazione).**
E' in questo quadro di totale degrado che il Collegio, come fatto dall'Ufficio di Procura che in sede di discussione aveva chiesto l'assoluzione per l'[omissis],

avrebbe dovuto valutare i fatti narrati in denuncia dalla [omissis] che, come dalla stessa dichiarato, sporge per esasperazione salvo poi ritirarla resasi conto della situazione processuale che aveva coinvolto il compagno.
La condotta di cui all'art. 572 c.p. per essere integrata **richiede, però, l'attribuibilità al suo autore di una posizione di abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace, elemento che difetta nel caso di specie, stante le stesse dichiarazioni della** [omissis] **circa le azioni dell'imputato**.
Difetta, quindi, nella fattispecie *l'unitarietà degli atti lesivi che impongono al soggetto passivo un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante. In tal senso si spiega, infatti, il carattere unitario del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, nel caso di specie insussistente* (Cass. pen., Sez. 6, n. 6541 del 17.02.2004; Rv. 228276; Sez. 6, n. 25183 del 25.06.2012, Rv. 253042).
Rammentando il *dictum* della giurisprudenza, secondo cui <<*ai fini dell'attendibilità intrinseca della persona offesa, le dichiarazioni debbano risultare prive di eclatanti contraddizioni e vizi di precisione*>>, nel caso di specie, a fronte di discordanze e di non trascurabili disallineamenti, le dichiarazioni della sig.ra [omissis] **necessitavano di elementi esterni in grado di confermarne, senza ombra di dubbio, la veridicità** di quanto affermato. Circostanza, quest'ultima, che è venuta a mancare.
Nel nostro caso vi è carenza di tutti quegli elementi che, solitamente, rendono le dichiarazioni della persona offesa idonee a costituire unica prova determinante della penale responsabilità dell'imputato: esse debbono presentarsi prive di profili interni di incongruità, contraddizione o inverosimiglianza e, soprattutto, devono essere coerentemente riportate in più occasioni (Cass. pen. 2102/2022).
L'assenza di adeguata motivazione circa l'apprezzamento sull'attendibilità della [omissis] ci dimostra come il rigoroso approfondimento richiesto in questi casi non sia stato posto in essere dall'autorità giudicante, la quale non soltanto non ha tenuto conto delle difformità insite alle diverse dichiarazioni della persona offesa, ma non ha neppure ritenuto di effettuare un'analisi maggiormente centrata sul trascorso e, dunque, sul bagaglio esperienziale e psicologico attribuibile alla [omissis], ad indirizzo della quale è stata in passato emessa una dichiarazione di incapacità genitoriale e a cui è stato, per l'appunto, sottratto un figlio dopo che lo stesso aveva convissuto unicamente con la madre (e non anche con l'[omissis]) per un periodo di due anni. La stessa persona offesa, inoltre, dichiara di non avere più alcun tipo di rapporto con nessuno dei propri familiari, senza specificarne però le ragioni.
Nella fattispecie la questione da dipanare è solo indirettamente in diritto poiché va affrontata principalmente in punto di fatto.
Rimandando alle numerose incertezze e divergenze della deposizione rese dalla vittima, ossia:

1. **la totale vaghezza del racconto;**
2. **la contraddittorietà nelle dichiarazioni;**

3. **l'incapacità di offrire dettagli tesi ad illustrare con linearità e genuinità i singoli episodi, illogicamente o sfumatamente rappresentate;**
4. **l'assenza di riscontri oggettivi alle circostanze riportate.**

Siamo in presenza di vistosi elementi che, uniti alla constatazione della mancanza di riscontri, <u>svuotano di attendibilità</u> la narrazione della [omissis] **e ne <u>inficiano profondamente la valenza probatoria nella direzione accusatoria</u>.**

In tale ginepraio di altalenanti contraddizioni, omissioni e carenze diviene davvero arduo poter estrapolare elementi di verità e distinguerli da orpelli di dubbia origine.

Il Collegio, però, decideva di emettere una condanna così elevata senza che i reati risultino concretamente provati.

**

Per tutti i motivi esposti, evidenzia la difesa che, nella fattispecie, **le condotte devono essere assunte, pertanto, come azioni, sì indebite, ma integranti percosse, lesioni, minacce ed umiliazioni in danno della compagna, prive del connotato dell'abitualità, verificatesi nell'ambito di una degradata condizione familiare, commessi in relazione a specifici episodi "tristi" che hanno coinvolto** l'[omissis]**e la** [omissis], **<u>e non espressione della volontà di determinare nella vittima un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita</u>**.

I fatti, come ricostruiti dai testi escussi, **<u>non sono sussumibili nel delitto di maltrattamenti in famiglia, integrando gli stessi distinti episodi di percosse, lesioni e minacce, non perseguibili per difetto di querela</u>**.

*

4)-IN ORDINE AL CAPO 3) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE O PERCHE' NON COSTITUISCE REATO, O, QUANTOMENO AI SENSI DELL'ART. 530 CPV. C.P.P.;
5)-ESCLUSIONE DELLE AGGRAVANTI DI CUI AGLI ARTT. 609-TER CO. 1 n. 5-QUATER e 609-SEPTIES N. 4 C.P.

[omissis] è stato, altresì, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter co.1 n. 5-*quater* e 609-*speties* n. 4 per avere costretto [omissis] [omissis], durante la relativa convivenza, a subire atti sessuali contro la sua volontà toccandole le parti intime.

Anche in questo caso, gli unici elementi a sostegno della condanna sono le dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità, si richiamano i motivi precedenti.

Si legge in sentenza:

(pagg. 6-7)

> *"In tema di violenza sessuale quindi, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sicchè non operano le regole dettate dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l'attendibilità delle parole medesime; tutto*

ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; fermo restando che, le dichiarazioni della vittima saranno ancora più credibili ove confortate da elementi di riscontro, tali da escludere circostanze incompatibili con la condotta contesta.

La giurisprudenza di legittimità afferma quindi che, in tema di violenza sessuale, l'imputato può essere condannato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa. Il delitto de quo, infatti, è sovente perpetrato in assenza di ulteriori testimoni nonché mediante violenza, minaccia od abuso di autorità: circostanze tali da indurre la vittima a chiudersi nel silenzio e denunciare i fatti, eventualmente, a distanza di molto tempo, con la conseguenza che l'unica prova utile sarà soltanto la sua parola. ."

La sentenza impugnata richiama in astratto il consolidato principio secondo cui, in tema di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Tale principio, tuttavia, è costantemente accompagnato dalla giurisprudenza di legittimità dalla precisazione – puntualmente ricordata ma non applicata nel caso di specie – secondo cui l'utilizzabilità esclusiva della parola della vittima è subordinata a una verifica particolarmente penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, da motivarsi in modo puntuale e non meramente assertivo.

Invero, la Cassazione ha ripetutamente affermato che, quando la responsabilità penale viene fondata sulla sola testimonianza della persona offesa, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in motivazione:

a) degli elementi che depongono per l'affidabilità intrinseca del narrato (coerenza interna, precisione, specificità, assenza di contraddizioni significative);
b) degli aspetti che escludono motivi di astio, rivalsa o interesse personale idonei a inquinare la genuinità della dichiarazione (profilo di credibilità soggettiva);
c) dell'eventuale presenza – o assenza – di riscontri esterni, anche indiziari, spiegando comunque perché, pur a fronte di un quadro probatorio scarno, il racconto della persona offesa superi la soglia dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio "doppio giudizio di attendibilità" assunto dalla giurisprudenza come modello generale di valutazione delle fonti dichiarative accusatorie.

Invero, le dichiarazioni della persona offesa in tema di atti sessuali mostrano un quadro complesso:

- ella conferma di essere stata toccata nelle parti intime "*senza consenso*", ma collega tali episodi al fatto che l'imputato "*voleva stare ancora insieme a me*", mentre lei si era allontanata dopo la vicenda del figlio **(senza offrire informazioni in ordine al comportamento** dell'[omissis] **dopo l'espresso diniego né chiarire se vi siano state reazioni di rifiuto, allontanamento definitivo o richieste di aiuto)**;
- riferisce che, in alcune occasioni **(non precisate nel tempo)**, l'imputato l'avrebbe costretta a mettere la bocca sul suo organo genitale, ma nel contesto di una relazione affettiva protrattasi per anni, con successivi contatti e riavvicinamenti **(circostanza che, secondo la giurisprudenza in tema di reati "di relazione", impone una particolare cautela nella qualificazione in termini di costrizione e non può essere ignorata in motivazione)**;
- non vengono descritte in dibattimento puntuali condotte di violenza fisica o minaccia contestuali ai singoli atti sessuali, né specifiche situazioni di abuso di condizioni di inferiorità tali da rendere inevitabile la soggezione **(il che rende necessario un approfondimento sul contenuto concreto del dissenso e sulle modalità con cui esso sarebbe stato superato dall'imputato)**.

La motivazione, come detto, si limita a richiamare la giurisprudenza sulla sufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, senza analizzare in concreto se, nel caso di specie, l'elemento della costrizione/induzione contro la volontà sia provato oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce delle ambivalenze e dei successivi rapporti tra le parti.

In casi analoghi, la giurisprudenza ha sottolineato che **la presenza di riavvicinamenti, prosecuzione della convivenza o ripresa dei rapporti non esclude di per sé il reato, ma impone al giudice di spiegare, con motivazione specifica, perché tali elementi non siano indice di un consenso, sia pure ambiguo, o comunque di una diversa percezione soggettiva dei fatti da parte della vittima**.

Nel caso di specie, la sentenza non si confronta con tali profili:

- non spiega perché i riavvicinamenti e la perdurante relazione affettiva non siano ritenuti sintomatici di una dinamica di coppia complessa, nella quale il confine tra consenso e dissenso possa risultare sfumato;
- non valuta se l'assenza di iniziative civili e, soprattutto, la mancata costituzione di parte civile possano integrare elementi di contesto idonei a ridimensionare il disvalore soggettivo attribuito alle condotte;
- non chiarisce se siano emersi motivi di particolare astio, risentimento o interesse personale tali da incidere sulla genuinità dell'accusa, né se eventuali ritardi nella denuncia siano stati considerati e spiegati alla luce della giurisprudenza sul punto.

Tale omissione integra un vizio di motivazione per omesso esame di elementi potenzialmente decisivi, secondo il criterio elaborato dalla Cassazione in tema di art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., giacché la considerazione critica di tali circostanze avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione dell'attendibilità complessiva

della persona offesa e, conseguentemente, all'assoluzione dell'imputato per difetto di prova "oltre ogni ragionevole dubbio"

Analogo discorso deve farsi in ordine alla applicazione delle contestate aggravanti ex art. 609-*ter* co. 1 n. 5-*quater* e 609-*septies* n. 4 c.p. che incidono in maniera decisiva sul trattamento sanzionatorio, ma la sentenza:

- non individua con chiarezza quale sia il fatto costitutivo dell'aggravante, limitandosi a richiamare genericamente il rapporto di convivenza e il contesto conflittuale, senza precisare se si tratti di convivenza familiare connotata da particolari caratteristiche di soggezione o dipendenza, né se vi sia un collegamento con altri delitti tali da giustificare l'aumento di pena;
- non motiva in modo specifico sulla "particolare gravità" delle modalità esecutive, che vengono descritte in termini estremamente generici (toccamenti delle parti intime e presunte imposizioni di atti orali), senza indicare elementi ulteriori rispetto al nucleo tipico della violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. (ad esempio, reiterazione ossessiva, uso di violenza fisica significativa, minacce gravi, approfittamento di condizioni di particolare vulnerabilità accertate ex art. 90-quater c.p.p.);
- non valuta se l'ambivalenza della persona offesa e l'assenza di costituzione di parte civile siano elementi idonei a ridimensionare il giudizio di gravità complessiva.

La stessa sistematica del codice, che distingue nettamente tra violenza sessuale "semplice" e forme aggravate (artt. 609-bis e 609-ter c.p.), impone che la motivazione dia conto del *quid pluris* che giustifica l'applicazione dell'aggravante, non potendo quest'ultima essere fondata sul solo disvalore astratto del reato di violenza sessuale.

In assenza di una chiara individuazione del fatto costitutivo dell'aggravante e di una motivazione puntuale sulla particolare gravità delle modalità esecutive, la decisione risulta viziata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo dell'applicazione delle aggravanti, con conseguente necessità, quantomeno, di una loro esclusione o riduzione, ove non si ritenga di pervenire all'assoluzione nel merito.

**

Per tutti i motivi esposti, evidenzia la difesa che, in applicazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di violenza sessuale contestato, con la conseguente richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

In via gradata, ove non si ritenga di pervenire all'assoluzione, si chiede comunque la esclusione delle aggravanti di cui all'art. 609-ter co. 1 n. 5-quater e 609-septies n. 4 c.p., con correlativa rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

*

6)-IN ORDINE AL CAPO 2) - ESCLUSIONI DELLE AGGRAVANTI CONTESTATE E ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI QUERELA.

[omissis] è stato, altresì, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. di cui agli artt. 582, 585, 576 co.1 n.1 (61 n.1), n.5 e 577 co.1 n.1 per avere cagionato a [omissis] lesioni personali consistite in traumatismo della faccia, del collo e del cuoio capelluto, iperemia del volto con ecchimosi laterale dx del collo, trauma auricola con lieve ipoacusia sx, con prognosi di gg. 10, colpendola con schiaffi al volto e tirandole le orecchie.
In questo caso, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, grava sull'imputato il verbale di accesso al P.S. della persona offesa che attesta lesioni di modesta entità (prognosi di 10 giorni), riconducibili ad un singolo episodio.
Si legge in sentenza:
(pag. 4)

> *"La [omissis] ha quindi descritto, sempre confermando le dichiarazioni rese innanzi alla PG, quanto accaduto la mattina della denuncia: "stamattina eravamo in macchina, abbiamo iniziato a litigare, io cerco di spronarlo a trovare una soluzione ai nostri problemi ma lo vedo distratto con il cellulare; quando glielo ho fatto notare lui è andato su tutte le furie, ha cominciato a gridare, mi ha preso a schiaffi sul volto e mi ha tirato le orecchie". La [omissis] ha cercato di ridimensionare l'accaduto, affermando in udienza che l'[omissis]in realtà non la volesse picchiare, ma quando il PM le ha fatto notare che vi era un certificato del Pronto Soccorso in cui venivano attestate <<lesioni al volto e al collo, al cuoio cappelluto con una prognosi di 10 giorni>> ha ribadito che "c'è stata una violenta discussione e sicuramente il mio compagno non ha voluto volontariamente farmi quei graffi"."*

Nonostante la remissione di querela, la sentenza riconosce le aggravanti ex artt. 576 co. 1 n. 1 (in relazione all'art. 61 n. 1) e n. 5, e 577 co. 1 n. 1 c.p., affermando che il reato è procedibile d'ufficio in ragione delle stesse, ma:

- **non specifica in modo chiaro quale ipotesi aggravata concreta sia stata ritenuta**: se l'aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 1 (motivi abietti o futili, ovvero altra ipotesi ivi contemplata), quella di cui al n. 5 (connessione con altro delitto) o quella di cui all'art. 577 co. 1 n. 1 (rapporto qualificato), limitandosi ad un generico richiamo alle norme senza una puntuale ricostruzione del fatto costitutivo di ciascuna aggravante;
- **non espone un percorso argomentativo puntuale circa la configurabilità del rapporto rilevante ai fini dell'aggravante, oltre la mera indicazione della "convivenza di fatto"**: la giurisprudenza impone, invece, che il giudice descriva in concreto le caratteristiche del legame (stabilità, durata, intensità del vincolo affettivo, assimilabilità al rapporto coniugale) e le ragioni per cui esso giustifichi l'innalzamento di disvalore proprio dell'aggravante "familiare";
- **non chiarisce in che termini e rispetto a quale reato "connesso" sarebbe integrata l'aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 5 c.p.**, né se tale connessione riguardi effettivamente un delitto procedibile d'ufficio, né come essa incida

sulla procedibilità del reato di lesioni in concreto contestato, nonostante la "nuova regola applicabile" a seguito della riforma Cartabia e della successiva giurisprudenza costituzionale che ha escluso automatismi nel mantenimento della procedibilità d'ufficio basata unicamente sulla connessione con delitti divenuti a querela.

In tal modo, la motivazione viola gli artt. 546 e 192 c.p.p., che impongono al giudice di indicare i fatti dai quali desume l'esistenza delle circostanze aggravanti e di dar conto, sia pure sinteticamente, dei criteri di valutazione della prova e delle ragioni per cui eventuali elementi di segno contrario (come nel caso di specie la remissione di querela ed il ridimensionamento del fatto da parte della persona offesa) non vengono ritenuti idonei a escludere o attenuare l'aggravamento.

Risulta documentalmente provato che, in data anteriore alla prima udienza dibattimentale, è stata depositata la remissione di querela da parte di [omissis] [omissis], di cui il Tribunale dà atto.

In udienza, la persona offesa ha ridimensionato la dinamica, sostenendo che l'imputato avrebbe soprattutto cercato di bloccarla durante un litigio, pur confermando l'esistenza di lesioni refertate.

Nel caso di specie, la sentenza non spiega in modo adeguato perché:

a) il ridimensionamento della dinamica non sia stato ritenuto idoneo a incidere sulla sussistenza e graduazione del dolo **(potendo il fatto essere inquadrato, ad esempio, in una condotta impulsiva nell'ambito di un litigio, priva di un chiaro intento lesivo, ovvero in un eccesso colposo nel tentativo di bloccare la persona offesa)**;
b) la modesta entità delle lesioni (10 giorni di prognosi), l'unicità dell'episodio e la stessa volontà della persona offesa di rimettere la querela **non abbiano inciso sulla valutazione della gravità del fatto (che viene invece trattato come espressivo del massimo disvalore proprio delle ipotesi aggravate ex artt. 576 e 577 c.p.)**;
c) tali elementi non siano stati considerati, quantomeno, ai fini della **determinazione della pena** e della valutazione dell'apporto del capo 2) nel calcolo in continuazione **(in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza che regolano sia la determinazione della pena, sia – in via analogica – la valutazione della gravità del reato ai fini cautelari)**.

Ne deriva che la decisione di ritenere irrilevante la remissione di querela è sorretta da una motivazione meramente assertiva, che non consente di comprendere se, una volta espunte le aggravanti non adeguatamente dimostrate, il fatto non ricadrebbe invece nella figura base delle lesioni lievi ex art. 582 c.p., pacificamente procedibile a querela, con conseguente doverosa pronuncia di non doversi procedere per remissione della stessa.

Secondo i principi generali sulla valutazione della prova e sulla redazione della sentenza, il giudice, quando ritiene sussistenti circostanze aggravanti, è tenuto a:

- individuare esattamente quali aggravanti applicare;

- descrivere i fatti storici che ne integrano i presupposti (ad esempio, natura e intensità del rapporto qualificato, concrete modalità di collegamento con altro delitto, specifici motivi abietti o futili);
- spiegare le ragioni per cui eventuali elementi di segno contrario (come il ridimensionamento del fatto da parte della persona offesa) non sono ritenuti sufficienti a escludere o attenuare l'aggravante.

Nel caso in esame, la motivazione è carente perché,

- per quanto concerne l'**aggravante ex art. 576 co. 1 n. 1 c.p. (in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.)**, la sentenza non chiarisce se e in che termini l'episodio sia stato ritenuto connotato da "motivi abietti o futili" o da altra ipotesi rientrante nel n. 1, né indica elementi fattuali che possano qualificare il litigio in auto – scaturito da un confronto sui problemi di coppia e sull'uso del cellulare – come espressione di un particolare disvalore soggettivo ulteriore rispetto al normale conflitto relazionale. In assenza di una descrizione puntuale di tali motivi e del relativo ragionamento valutativo, l'applicazione dell'aggravante si traduce in una affermazione apodittica, in contrasto con l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 546 c.p.p. e con i criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.
- per quanto concerne l'**aggravante ex art. 576 co. 1 n. 5 c.p. (connessione con altro delitto)**, non viene precisato quale delitto "connesso" sia stato concretamente ritenuto (maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, ecc.), né in che modo l'episodio di lesioni si colleghi, sul piano oggettivo e soggettivo, a tale diverso reato. La sentenza, non offrendo alcuna specificazione in tal senso, risulta viziata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
- per quanto concerne l'**aggravante ex art. 577 co. 1 n. 1 c.p. (rapporto qualificato)**, il mero riferimento alla "convivenza di fatto" non è sufficiente, di per sé, a integrare l'aggravante, occorrendo una valutazione in concreto delle caratteristiche del rapporto. Anche sotto questo profilo, l'applicazione dell'aggravante è priva di un adeguato supporto argomentativo e si pone in contrasto con i principi di tassatività e di stretta interpretazione delle circostanze aggravanti.

**

Per tutti i motivi esposti, si chiede che la Corte di Appello territorialmente competente voglia, in via principale, escludere le aggravanti ex artt. 576 co. 1 nn. 1 e 5 e 577 co. 1 n. 1 c.p. per difetto di prova e di motivazione, riqualificare il fatto, ove ritenuto sussistente, nell'ipotesi base di lesioni lievi ex art. 582 c.p., procedibile a querela e dichiarare, per l'effetto, non doversi procedere per remissione della stessa.

In via subordinata, qualora la Corte ritenesse comunque configurabile una qualche forma di aggravamento, si chiede l'esclusione delle aggravanti più gravose e, in ogni caso, un forte ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, tenendo conto della modesta entità delle lesioni, del ridimensionamento del fatto da parte della

persona offesa e della remissione di querela nonché la conseguente riduzione dell'aumento per la continuazione relativo al capo 2), in applicazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della pena.

*

7)-IN ORDINE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO, SI INVOCA LA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE GENERICHE IN MISURA PREVALENTE ALL'AGGRAVANTE CONTESTATA E CONTENIMENTO DELLA PENA NEI MINIMI EDITTALI, CON LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE PREVISTE PER LE PENE DETENTIVE BREVI EX D.LGS. 150/2022.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio di prime cure così scrive:
(pag. 8)

> *"L'[omissis], in conclusione, va dichiarato colpevole di tutte le imputazioni ascritte, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuta quella contestata sub capo 3) la più grave.*
> *In ragione del comportamento processuale collaborativo e dello stato di incensurato, si ritiene che possano essere riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art.609 ter co.1 n.5 quater) CP.*
> *Si ritiene equo partire da un p.b. di anni sei di reclusione, tenuto conto degli attuali limiti edittali stabiliti dalla norma, aumentata di mesi NOVE di reclusione per il capo 1) e di ulteriori mei tre per il capo 2) (che in ragione della contestata aggravante è perseguibile di ufficio) per una pena finale complessiva parti ad anni sette di reclusione, oltre pene accessorie come indicate in dispositivo.*
> *Si ritiene di indicare in gg 90 il termine per il deposito della motivazione.."*

Relativamente alla circostanza aggravante, si richiama il motivo precedente, chiedendone l'esclusione.
Quanto alla concessione delle generiche, di cui si invoca la concessione in misura prevalente all'aggravante nel caso di mancata elisione, costituisce la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali che, anche in relazione ai fatti reato di elevata gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura da infliggersi alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie.
Nel caso di specie, **la non linearità delle deposizioni sulla gravità dei fatti, il dato testimoniale ambiguo, l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti, costituiscono indici per commisurare la sanzione finale e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche**.
La sentenza, infatti, non argomenta sulla proporzionalità degli aumenti per la continuazione rispetto al disvalore dei singoli reati satellite, non valorizza adeguatamente il comportamento processuale (assenza di condotte

ostruzionistiche, collaborazione, remissione di querela da parte della persona offesa) e lo stato di incensuratezza e non considera in senso favorevole il contesto di estrema precarietà economica e abitativa, la perdita del figlio, la mancata costituzione di parte civile, il permanere di un legame affettivo tra le parti.
In caso di accoglimento dei motivi su indicati, la difesa invoca, inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena stessa, anche subordinata ex art. 165 c.p. che, in un contesto come quello in cui è maturato il reato, potrebbe se non altro favorire un maggior dialogo costruttivo tra le parti anche con la partecipazione, per tutti i soggetti interessati, ad un percorso di giustizia riparativa.
Nelle denegata ipotesi, la difesa ritiene sussistente il diritto del proprio assistito alla sostituzione del trattamento sanzionatorio con le pene detentive brevi ex d.lgs. 150/2022.
L'art. 58 della L. n. 689/1981 ("Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), a sua volta sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A ciò si aggiunga come lo stesso art. 58 L. 689/81 chiarisca che le sanzioni sostitutive debbano essere applicate quando più idonee alla rieducazione del condannato. E pertanto, in caso di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si chiede che la corte territoriale possa valutare, anche ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p. l'effettiva applicabilità di una pena sostitutiva.
Per i motivi esposti, il sottoscritto difensore, con il presente atto

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dei motivi di gravame, di volere:

- *in via preliminare*, valutati i vizi motivazionali della sentenza e la palese contraddittorietà nella valutazione della prova in cui è caduto il Collegio di primo grado, disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, con nuova escussione della persona offesa, e la rivalutazione complessiva del compendio probatorio;
- *in ordine al capo 1)*
 - in via principale, assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 572 c.p., perché il fatto non costituisce reato, o, quantomeno, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;
 - in via subordinata, previa riqualificazione del reato contestato in percosse, minacce e lesioni, dichiarare il non doversi procedere per difetto di procedibilità stante la remissione di querela.
- *in ordine al capo 3)*

- assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p. non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità in ordine al reato di violenza sessuale contestato;
- in via gradata, ove non si ritenga di pervenire all'assoluzione, si chiede comunque la esclusione delle aggravanti di cui all'art. 609-ter co. 1 n. 5-quater e 609-septies n. 4 c.p., con correlativa rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

- *in ordine al capo 2)*
 - escludere le aggravanti ex artt. 576 co. 1 nn. 1 e 5 e 577 co. 1 n. 1 c.p. per difetto di prova e di motivazione, riqualificare il fatto, ove ritenuto sussistente, nell'ipotesi base di lesioni lievi ex art. 582 c.p., procedibile a querela e dichiarare, per l'effetto, non doversi procedere per remissione della stessa;
 - in via subordinata, escludere le aggravanti più gravose e, in ogni caso, ridimensionare il trattamento sanzionatorio, tenendo conto della modesta entità delle lesioni, del ridimensionamento del fatto da parte della persona offesa e della remissione di querela nonché la conseguente riduzione dell'aumento per la continuazione relativo al capo B, in applicazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della pena.
- *in merito al trattamento sanzionatorio*, esclusione dell'aggravante contestata o, quantomeno, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all'aggravante; contenimento della pena nei minimi edittali, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche subordinata ex art. 165 c.p., ovvero, alternativamente, disporsi la sostituzione del trattamento sanzionatorio ex D.Lgs. 150/2022.

Con riserva di deposito di motivi aggiunti, ex art. 585 comma 4 c.p.p.

Bari, 20.04.2026

Avv. Roberto Loizzo

Roberto Loizzo
21.04.2026 09:29:14
GMT+01:00